



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro imprese, regolazione e servizi
digitali alle imprese

ALLA CCIAA di Modena
- Area Sviluppo Imprese

Trasmessa per pec:
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

OGGETTO: Requisito per Agenti di Affari in Mediazione.

Si fa riferimento al quesito trasmesso allo scrivente ufficio via mail il 3 maggio u.s., concernente la validità o meno degli attestati di qualifica triennale, purché rilasciati da scuole statali e paritarie legalmente riconosciute, ai fini del requisito abilitante all'esercizio dell'attività di mediazione ex lege n. 39/1989.

In merito si ribadisce quanto già fatto presente nel passato, cioè che il *diploma di scuola secondaria di secondo grado* richiesto ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della citata legge deve essere rilasciato da istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari; quindi da tutti i tipi di istituti di istruzione secondaria superiore ai quali si accede con la licenza di scuola media, quali i licei – classico e scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali, gli istituti d'arte.

Pertanto, i Diplomi rilasciati dai suddetti Istituti/Scuole al termine del corso di studi previsto dagli stessi, costituiscono uno dei requisiti richiesti per l'accesso all'esercizio dell'attività mediatizia.

Ora, in base alle vigenti disposizioni legislative in materia di istruzione, ognuno dei predetti tipi di istituti di istruzione prevede una durata specifica del corso di studi al fine del rilascio del diploma: ad esempio il liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno durata di quattro anni; gli istituti d'arte hanno durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia di sei anni; mentre la durata degli istituti professionali è stabilita con apposito decreto ministeriale.

Stante ciò, tenuto conto che la richiamata norma sulla mediazione fa esclusivo riferimento al grado del titolo di studio da possedere, tacendo su quale deve essere la durata dello stesso (quindi in assenza di alcuna specificazione circa gli anni del corso di studi frequentato), è parere dello scrivente che il requisito del possesso di un *diploma di scuola secondaria di secondo grado* si debba ritenere soddisfatto anche da chi ha frequentato e concluso un corso di studi di solo tre anni presso uno dei predetti istituti.

Peraltro si fa presente che detto avviso è confortato anche da un parere delle Sezioni Unite della Cassazione, che si erano già pronunciate in tal senso a proposito di un caso analogo a quello esaminato (Cass. sent. n. 24460/16 del 30.11.2016).

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

TITOLARIO: 15.06.05

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5402 – fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
e-mail mariaraffaela.croci@mise.gov.it
www.mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it